



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0016120 del 05/07/2011

Taranto, 4 luglio 2011

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA  
All'attenzione del dott. Giuseppe Lopresti

anticipata al fax 06/57225068 e [aja@pec.minambiente.it](mailto:aja@pec.minambiente.it)

p.c. Presidente Regione Puglia  
Assessore all'Ambiente Regione Puglia  
Presidente della Provincia di Taranto  
Sindaco di Taranto  
Sindaco di Statte (TA)  
Direttore Generale ARPA Puglia



**OGGETTO:** AIA ILVA Taranto - Osservazioni del "pubblico interessato" sul "Parere Istruttorio Conclusivo della domanda AIA presentata da Ilva SpA - Stabilimento di Taranto" in funzione della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2011

Si trasmettono qui di seguito le Osservazioni di Legambiente sul "Parere Istruttorio Conclusivo della domanda AIA presentata da Ilva SpA - Stabilimento di Taranto" affinché vengano messe agli atti del procedimento e tenute nella debita considerazione all'atto della concessione dell'AIA suddetta.

Distinti saluti

Lunetta Franco

(Presidente Legambiente - Circolo di Taranto)



**LEGAMBIENTE**  
Circolo di Taranto

**OSSERVAZIONI SU "PARERE ISTRUTTORIO**  
**CONCLUSIVO DELLA DOMANDA AIA**  
**PRESENTATA DA ILVA SPA - STABILIMENTO DI**  
**TARANTO"**

contributo di Leo Corvace

**PREMESSA - 1**

Il 24 giugno c.a. è stato disposto dal gip presso la Procura di Taranto incidente probatorio nel merito di nuovi capi di imputazione a carico dell'Ilva, tra cui disastro colposo e doloso, getto pericoloso di cose, avvelenamento di sostanze pericolose, etc. Sotto accusa l'impatto ambientale e sanitario prodotto dai suoi impianti nell'esercizio delle proprie attività. Nel corso del dibattimento è stata acquisita agli atti un rapporto del NOE, scaturito da un'indagine svolta nel corso degli ultimi mesi. La portata delle infrazioni rilevate ha indotto l'Arma a richiedere, nella circostanza, il sequestro di alcuni impianti. La Procura si è riservata ogni decisione nel merito al termine di alcune perizie promosse dalla Stessa. Si ritiene che gli atti attualmente in suo possesso siano in grado di apportare una revisione sostanziale del quadro di riferimento ambientale di alcuni importanti impianti dell'Ilva. Quindi di modificare le prescrizioni attualmente proposte nel parere della Commissione Istruttoria IPPC. Si richiede, quindi, che Ministero dell'Ambiente e conferenza dei servizi convocata per il rilascio dell'AIA all'ILVA inoltrino formale richiesta alla Procura di Taranto per acquisire gli atti citati.

**PREMESSA - 2**

Si ribadisce come obiettivo prioritario debba essere quello di ridurre, drasticamente e nei tempi più rapidi, l'ammontare annuo e le concentrazioni dei vari inquinanti immessi nell'ambiente, non solo attraverso l'adozione delle MTD. Ma anche con il ricorso alle migliori tecnologie in assoluto (D.Lgs 59/05 art. 8) e con prescrizioni che impongano limiti di emissione molto più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle legislazioni nazionale e regionale, mirando a ridurre al minimo l'inquinamento (D.Lgs 59/05, art. 7 comma 4).

**CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE PRESCRIZIONI SETTORE "ARIA"**

Rispetto al raggiungimento di questi obiettivi non si condivide la risposta espressa dalla Commissione Istruttoria in riferimento alle osservazioni formulate dall'associazione scrivente sulle problematiche di seguito riportate :

a) La Commissione Istruttoria (di seguito C.I.) ritiene di non poter prendere in considerazione, nella formulazione delle prescrizioni per il rilascio dell'AIA, i Draft di Bref approvati di recente o in fase di definizione a livello europeo (pag. 707). Se ne ribadisce invece la legittimità sulla base del citato art. 8 del D.Lgs 59/05.

b) La C.I. acquisisce in maniera acritica la richiesta dell'ILVA circa il rilascio dell'AIA sulla base di una capacità produttiva di 15 milioni t/a di acciaio. Nella risposta alle osservazioni sostiene di essersi limitata a prenderne semplicemente atto non trattandosi di quantità variata rispetto alle precedenti autorizzazioni (pag. 719). Si ribadisce come sia assolutamente incompatibile, con qualsiasi processo di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico, il rilascio di un'AIA impostata su una potenziale produzione della quantità proposta. In un processo produttivo a basso valore aggiunto quale quello interessante lo stabilimento siderurgico, più alta è la produzione e maggiori sono le emissioni in atmosfera e nel mare, svilendo qualsiasi intervento di miglioramento ambientale indipendentemente dalle pratiche operative adottate. Si richiede quindi che l'AIA debba prevedere un tetto di 9 milioni di tonn. di acciaio come massima capacità produttiva, da ridurre gradualmente in periodi successivi. Oltretutto, la dismissione dell'AFO 3, si auspica definitiva, favorisce questo obiettivo.

c) Nelle osservazioni di Legambiente era stata registrata la grande incongruenza tra il parere della commissione IPPC ed il PMC dell'Ispra rispetto alla valenza da attribuire alle tabelle dei parametri e loro VLE e modalità di monitoraggio. Mentre nel primo caso sono prescrittive, nel secondo sono per lo più presentate con dati di ordine "conoscitivo" o da "prescrivere" e quindi non vincolanti o prive di efficacia. Si prende atto della precisazione riportata a pag. 706 in cui, tra i due rapporti, si sostiene la prevalenza del "parere" rispetto al PMC ("solo a parere definitivo il PMC verrà uniformato al parere"). Occorre però che venga esplicitato nelle prescrizioni.

d) Nelle osservazioni di Legambiente si denunciava come il parere istruttorio del febbraio 2011 apportasse delle modifiche in genere di carattere peggiorativo rispetto al testo precedentemente approvato dalla C.I. In particolare si riscontravano vari innalzamenti dei V.L.E. o diluizioni dei tempi di monitoraggio. Da un successivo approfondimento si sono rilevati, relativamente a 152 camini dell'"area a caldo" esaminati (cokeria, agglomerato, altiforni, acciaieria), ben 60 innalzamenti del V.L.E. del parametro polveri (pari a circa il 40 %), 19 innalzamenti su 47 camini per i quali era previsto il monitoraggio del NO2 (circa il 40 %), 24 innalzamenti su 49 camini per i quali era previsto il monitoraggio del SO2 (circa il 49 %), addirittura l'eliminazione del parametro CO (previsto in 5 casi).

La risposta della C.I. è del tutto elusiva. Si afferma come i nuovi V.L.E. rientrano comunque nelle MT.D., senza fornire alcuna motivazione sui loro innalzamenti e sul conseguente impatto su ambiente e salute di cittadini e lavoratori (pag. 745). Si reitera la richiesta di riportare i V.L.E. ai livelli fissati dal "parere" del 2009.

e) Altri aspetti peggiorativi rilevabili nell'ultimo "parere" sono inerenti all'eliminazione di alcuni progetti inclusi in quelli precedenti. Come :

- adozione di un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale della cokeria ed altre misure riguardanti lo stesso impianto;

- il controllo sistematico delle ricadute al suolo dei microinquinanti, con simulazioni modellistiche delle ricadute delle emissioni e analisi su matrici adeguate;
- verifica modellistica dell'impatto dell'adeguamento MTD e delle corrispondenti emissioni diffuse sulla qualità dell'aria nell'adiacente recettore urbano.
- incontri periodici tra gestore, autorità competente, ISPRA ed Arpa Puglia per definire e condividere i contenuti e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.

f) Altri progetti sono stati invece sminuiti nella loro portata. Come :

\* Lo studio per la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive è confermato ma finalizzato non più al raggiungimento dell'80 % come espresso nel "parere" del 2009 o del 60 % come previsto in quello del febbraio 2011 ma ulteriormente ridotto al 50 %.

\* Lo studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dello stabilimento. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione verranno definite non più dall'ente di controllo (ossia Arpa e Regione) ma secondo le indicazioni dettagliate del P.M.C. (messo in discussione dalle associazioni ambientaliste per la scarsa efficacia). Si è inoltre proceduto ad una inaccettabile modifica dei criteri di valutazione dei tempi di emissioni visive, svuotando di fatto la portata di questa prescrizione.

\* Senza risposta, e quindi non recepita, tra l'altro è stata la richiesta, formulata da Legambiente, circa l'adozione di un programma di manutenzione periodica degli impianti finalizzata all'individuazione di perdite ed alla riparazione (LDAR).

## 1° CAPITOLO

### - COKERIA

A) I tempi previsti per la presentazione dei progetti inseriti nelle "Prescrizioni di carattere generale" sono rimasti troppo lunghi ed incerti. La risposta a questa obiezione, da parte della C.I., li rende ancora ancor più nebulosi. Rimanda infatti, ove non specificati, la loro fissazione alle amministrazioni competenti (pag. 725). A prevalere è ancora la indeterminatezza e la lungaggine. Alcuo cenno invece sui notevoli ritardi nella definizione della procedura per il rilascio dell'AIA, già previsto per l'Ottobre 2007, ed il largo anticipo con cui il gestore è venuto a conoscenza della bozza di prescrizioni, che avrebbero invece potuto ridurre questi tempi a tre mesi. Ci si riferisce a :

- Valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA, Benzene
- Installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie posizioni strategiche all'interno dello stabilimento.
- Sistemi idonei di misura di portata e prelievo campioni di gas siderurgici in adduzione alle torce.
- Studio di fattibilità finalizzato alla riduzione dell'50% delle emissioni diffuse.
- Caratterizzazione completa emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV.

B) Per la maggioranza degli interventi inseriti nelle "Prescrizioni di carattere generale" permane il termine temporale per la loro progettazione ed a manca quello per la loro realizzazione. In tal modo si depotenzia la loro efficacia rimandando tutto a tempi indefiniti. Si ribadisce la richiesta che gli interventi proposti siano realizzati entro sei mesi dalla presentazione dei progetti. Il cronoprogramma deve essere concordato con tutti i soggetti interessati (autorità competenti e di controllo, gestore, ) così come previsto nei "pareri" precedenti. Il cronoprogramma dovrà inoltre essere improntato alla realizzazione degli interventi nel minor tempo possibile.

C) Nel nuovo "parere" permangono modifiche in genere di carattere peggiorativo rispetto al testo approvato nel 2009. Nelle "prescrizioni generali" lo studio di fattibilità relativo all'installazione di idonei sistemi di videoregistrazione viene prescritto solo per il monitoraggio delle emissioni diffuse escludendo quelle convogliate. Inoltre si riscontra la già citata modifica dei criteri di valutazione dei tempi di emissioni visive. Non sono più previsti i progetti di

a) predisposizione di sistemi di monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e campionamento polveri nelle macchine cariatrici e sfornatrici.

b) adozione di un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale della cokeria.

La caratterizzazione delle emissioni convogliate viene finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV e non più anche ai metalli. Nel dettaglio delle varie fasi del processo si riscontrano vari innalzamenti dei livelli di rispetto delle emissioni o diluizioni dei tempi di monitoraggio, anche in contraddizione con le stesse M.T.D..

Queste decisioni della C.I. dimostrano come non abbia debitamente tenuto conto dei livelli preoccupanti di benzo(a)pirene monitorati dalla centralina di via Machiavelli ubicata nel quartiere Tamburi nelle immediate vicinanze dell'area industriale. Negli anni 2010, 2009 e 2008 si è infatti registrato lo sfioramento dell'obiettivo di qualità di 1 ng/mc relativo al benzo(a)pirene. Nei primi mesi dell'anno in corso la media si attesta su 1,3 ng/mc.

Di contro si registra, in positivo, il reinserimento della prescrizione inerente la realizzazione di sistemi di abbattimento delle emissioni di macro e micro inquinanti dai camini della cokeria - fase cokefazione (pag. 794), inopinatamente eliminata nel "parere" di febbraio 2011. Nonchè il raddoppio delle attività giornaliere di manutenzione della tenuta delle porte dei forni da 1.100 a 2.200 hu/settimane. Una definitiva valutazione della portata della prima prescrizione sarà possibile solo quando si verrà a conoscenza del progetto. Nel passato, infatti, l'azienda ha sempre mostrato riluttanza nell'adozione di queste misure sui camini della cokeria.

D) Per il perseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale degli impianti, si ribadisce come di fondamentale importanza sia definire un piano relativo a modalità di gestione, manutenzione e controllo dei processi produttivi finalizzato ad una gestione ottimale degli impianti ed a una " limitazione di malfunzionamenti e/o connesse alle emissioni straordinarie di che trattasi e (nel quale) siano identificate le modalità di verifica di conformità delle prestazioni all'interno del piano di monitoraggio e controllo" (documento congiunto del 5.12.08 di Regione, enti locali con il supporto di Arpa Puglia). Il programma deve prevedere

interventi periodici della frequenza almeno semestrale ed essere presentato entro tre mesi dal rilascio dell'AIA.

E) La risposta (pag. 729) espressa dalla C.I. nel merito della richiesta, avanzata dalla Legambiente, di fissare dei parametri in base ai quali i tempi di distillazione non possono essere inferiori (comunque non sotto le 20 ore), è del tutto insoddisfacente ed elusiva delle problematiche sollevate. Alla base di questa richiesta è la considerazione che a tempi più lunghi di distillazione corrispondono: sfornamento di un prodotto migliore e minori emissioni di gas incombusti altamente inquinanti. La C.I. sostiene che tale misura non sia necessaria avendo l'azienda effettuato interventi tali da aver superato le criticità emerse negli anni 2001-2002 quando i suoi impianti furono oggetto di ordinanze sindacali e sequestri giudiziari. I dati sul benzo(a)pirene dimostrano però l'insufficienza della loro efficacia, tanto da aver indotto il sindaco di Taranto ad emettere un'ordinanza sindacale nel giugno 2010 (pur se invalidata dal TAR rimangono comunque le ragioni che hanno spinto alla sua emanazione). Le quantità di IPA sprigionate dall'intero processo produttivo costituiscono, inoltre, il 93% di quelle prodotte a livello nazionale secondo il registro INES - EPER. E' del 10.10.2008 l'ultima condanna subita dall'Ilva per violazione dell'art. 674 c.p. in relazione alle emissioni della cokeria (anche se il reato è stato prescritto). Per cui si ribadisce l'attualità e la necessità della prescrizione proposta. Di come occorre un controllo adeguato affinché dopo ogni caricamento sia garantita la completa distillazione della miscela di carbon fossile. Tra l'altro si ritiene necessario prevedere oltre il periodico degrafittaggio della volta del forno e la pulizia del tubo di sviluppo anche il monitoraggio in continuo della temperatura dei piedritti.

F) Il C.I. non risponde alla richiesta di Legambiente circa le modalità di conteggio delle percentuali di porte con emissioni visibili. Si ribadisce come le prescrizioni debbano basarsi non sulle medie mensili come previsto negli ultimi due "pareri" ma sui dati forniti ad ogni caricamento del carbon fossile (secondo le indicazioni del "parere" 2009).

G) Nelle precedenti osservazioni Legambiente sollevava il problema dell'assenza, nelle prescrizioni, di limiti di rispetto per quanto riguarda le emissioni diffuse e fuggitive. Si richiedeva quindi, per IPA e benzo(a)pirene, dopo gli approfondimenti del caso, un valore limite tale da garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità presso la centralina di via Machiavelli nel quartiere Tamburi. Tale limite doveva essere prescritto per il sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo il perimetro dell'impianto previsto tra le prescrizioni dei "pareri" 2009 e febbraio 2011. Non solo la C.I. non entra nel merito di questa richiesta ma nell'ultimo "parere" addirittura elimina la prescrizione relativa a questa installazione. Poiché la questione della rete di monitoraggio delle emissioni diffuse sui confini della cokeria è oggetto di contenzioso tra l'azienda e la Regione, si prende atto della forzatura operata dalla C.I.. L'emergenza benzo(a)pirene viene anche in questa circostanza posta in secondo ordine rispetto alle volontà dell'azienda. Palesi le contraddizioni della C.I.: ritiene efficienti le modifiche apportate dall'Ilva in questi anni, tanto da ritenere inopportuna la prescrizione dei tempi di distillazione non inferiori alle 20 ore, però si guarda bene dal certificare questo assunto con un sistema di monitoraggio ad hoc.

H) Il sistema di monitoraggio in continuo deve garantire un controllo dell'Arpa Puglia non nella sola fase di trasmissione finale dei dati ma anche in quella intermedia di elaborazione automatica degli stessi dati nel software.

I) Nelle precedenti osservazioni Legambiente riteneva necessario la sussistenza, nell'Ilva, di adeguati sistemi di protezione da eventuali incidenti rovinosi del tipo accaduto il 10 ottobre 2009 alla cokeria dello stabilimento Ferriera di Servola. La richiesta scaturiva anche dalla mancanza di informazioni sul sistema di alimentazione elettrica dell'impianto nelle parti descrittive dei "pareri". La C.I. fornisce una risposta piuttosto scontata, ricordando come la continuità elettrica sia garantita dalle centrali termoelettriche Edison. In realtà il black out che ha colpito alcuni impianti Ilva nell'aprile del 2010 solleva non pochi interrogativi nel merito. Si ribadisce quindi la necessità di un'autonomia energetica da far scattare in caso di estrema emergenza. Quindi generatori autonomi di energia o linee elettriche alternative in grado di tutelare la salute di cittadini e lavoratori di fronte alla delicata gestione dei gas di recupero in pressione nelle tubazioni. Nonchè per limitare al massimo l'attivazione delle torce con relative emissioni di gas incombusti.

#### ULTERIORI OSSERVAZIONI SULLE VARIE FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO:

##### - CARICAMENTO DELLA MISCELA DI CARBON FOSSILE NELLE BATTERIE DI FORNI A COKE.

Si è operata un'ulteriore scandalosa modifica del tempo di durata delle emissioni visibili. Nel "parere" del febbraio 2011 era già stata elevato da 10" a 30" rispetto al primo. Nell'ultima stesura viene fissato addirittura in 60" in qualsiasi condizione di esercizio. Non solo, è stata anche mantenuta la modifica, apportata nel parere di febbraio 2011 rispetto al primo, della valutazione dei tempi non più ad ogni caricamento ma in rapporto alla media mobile mensile dei dati giornalieri. Media mobile mensile peraltro non prevista nelle "linee guida" approvate con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2005. Di fatto questa prescrizione, con le modalità proposte, si svuota di efficacia.

Si richiede il ripristino della prescrizione nella formulazione proposta dal "parere" del 2009, in linea con le "prestazioni Bref e Draft", che prevedeva una loro durata nell'ordine di 10" nelle condizioni ottimali e ad ogni caricamento. Da rilevare come il riferimento a "prestazioni Bref e Draft" sia riportato nel "parere" 2009 (pag. 192) e misteriosamente scomparso nell'ultimo (pag. 240).

Si ritiene, inoltre, che l'azienda non possa limitarsi *ad effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive* (pag. 789) ma che debba procedere alla loro misurazione diretta attraverso sistemi di monitoraggio e/o campionamento in continuo.

##### - COKEFAZIONE

Il limite per le emissioni convogliate di Nox, di Sox, e di inquinanti di cui all'all. 1 della parte V del D.Lgs 152/06 - parte II par. 1.1 non può essere riproposto ai livelli preesistenti. Addirittura l'azienda prevede, nella domanda di AIA, un incremento delle loro emissioni anche dopo la realizzazione degli interventi previsti: + 2,09 per il NO2 e + 1,62 per la SO2 in seguito all'introduzione di un nuovo punto di emissione convogliata (E438 - pagg. 184-185 del "parere"). Il rilascio dell'AIA non può sottrarsi al risanamento degli impianti anche in merito a questi due parametri.

Inaccettabile è, inoltre, il mantenimento dell'innalzamento dei limiti di rispetto delle emissioni di polveri da 40 a 55 mg/Nmc previsti nel nuovo parere per i camini E422 - E 423 - E424 -E426 -E 427 - E428. Quindi le prescrizioni devono prevedere un abbassamento dei limiti normativi ed autorizzativi in vigore. Allo scopo determinante è l'adozione di sistemi di abbattimento presso i sei punti di emissione che ne sono attualmente privi in considerazione della loro ingente portata potenziale ( alla capacità produttiva, di ben 842.000 Nmc/h ) di emissioni e del trattarsi di uno degli impianti maggiormente inquinanti dello stabilimento.

Per il parametro polveri (ndr. convogliate) l'azienda prospetta interventi di ripristino delle murature e delle strutture refrattarie mirati all'abbassamento del loro livello dagli attuali 80 mg/Nmc a 70 mg/Nmc (pag. 192) ; quindi del tutto insufficienti per raggiungere quello attualmente prescritto di 55 mg/Nmc (e quello precedente di 40 mg/Nmc che si richiede di ripristinare con prescrizioni idonee a raggiungere l'obiettivo).

Da rilevare come la visibilità di consistenti emissioni dai camini, durante le fasi di caricamento, possa essere indice di fessurazioni nel materiale refrattario delle celle. Da qui la necessità di un controllo continuo delle emissioni convogliate anche tramite videocamere. Occorre anche prescrivere un sensore per monitorare il grado di deformazione meccanica delle pareti dei forni. Un dispositivo di questo tipo risulta già installato nello stabilimento siderurgico di Dunkerque.

Il monitoraggio delle emissioni convogliate di PM10 e benzene deve essere continuo e non periodico mensile, così come previsto per Nox, SOx, CO e polveri.

Non vi sono riferimenti sul sistema di alimentazione gas dei piedritti la cui efficienza è indispensabile per ottimizzare il regime di combustione.

Su queste richieste e problematiche, contenute nelle osservazioni presentate da Legambiente a febbraio, non vi sono risposte da parte della C.I. nel suo "parere".

#### - TRATTAMENTO GAS DI COKERIA

Le emissioni diffuse e fuggitive derivanti principalmente dai vapori che si sprigionano dagli sfiati dei serbatoi di materiale organico, da eventuali perdite tubazioni e pompe di convogliamento di materiale organico e dal trattamento dei sottoprodotti vengono considerate trascurabili. Ma il gestore non può esimersi dal presentare una loro stima e misurazione.

I limiti imposti per le emissioni convogliate di polveri e NO2 sono rimasti gli stessi della vigente normativa senza prevederne una riduzione, da considerarsi invece necessaria almeno per il 20% (oltre quanto previsto dalla norma regionale).

Le prescrizioni relative a controllo e monitoraggio sono rimaste anche nell'ultima stesura peggiorative rispetto al testo del "parere" 2009, peraltro già per tanti versi criticabili. La verifica del contenuto di H2S (idrogeno solforato) nel gas di cokeria, a valle del trattamento, permance trimestrale (nel "parere" 2009 era mensile) non garantendo un livello ottimale di controllo. Poiché il rispetto dei limiti imposti (inferiori o pari a 1 g/Nmc) è determinante per limitare le emissioni di SO2 nella fase di combustione del gas di cokeria, si richiede che venga imposta una verifica quotidiana.

Si richiede inoltre che :

a) la frequenza trimestrale di caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione venga ripristinata su basi mensili come nel "parere" 2009.

b) il periodo entro il quale installare sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri in oggetto (portata e CO) nonché per la presentazione di uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di combustione siano ridotti a due mesi. Del tutto eccessivo è il termine di un anno nel merito nuovamente concesso al gestore.

c) venga reinserita la prescrizione presente nel testo del 2009 inerente il monitoraggio in continuo del gas coke (portata e quantità giornaliera) inviato in torce di sicurezza e delle relative ore di funzionamento.

Le M.T.D. impongono anche interventi di minimizzazione del numero di flangie utilizzando, ove possibile, connessioni saldate. Si ritiene che il gestore debba relazionare nel merito e presentare un piano mirato a questo obiettivo.

Il periodo di monitoraggio di Polveri, NOx, SOx, NH3, HCN, H2S e portata fumi va mutato da trimestrale a continuo. Nel PMC si riscontra anche il dato negativo del tipo di monitoraggio dell'H2S che passa da periodico mensile a periodico trimestrale.

Occorre ripristinare anche le prescrizioni contenute nel PMC del 2009 relative all'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera presso le torce per verificare eventuali anomalie di processo.

#### - SFORNAMENTO DEL COKE

I limiti imposti dalle prescrizioni per il parametro polveri sono paradossalmente superiori a quelli che l'azienda prospetta di osservare in seguito alla realizzazione dei previsti interventi. Per i camini E 435 - E 436 - E 437 - 438 le prescrizioni impongono il limite di 25 mg/Nmc a fronte dei 20 prospettati dal gestore per i primi tre camini e 15 per l'ultimo (pag. 212 del "parere"). Si richiede quindi la relativa riduzione dei suddetti limiti.

Anche in questa fase del processo si rileva un innalzamento dei limiti di emissione rispetto al precedente "parere". Per i parametri NO2 E SO2, relativamente ai camini E435 - E436 - E437 - E438 interessati alla emissione dei fumi captati dagli impianti di aspirazione nelle fasi di sfornamento del coke, i limiti passano da 100 a 250 mg/Nmc. Si richiede il ripristino dei livelli di rispetto fissati dal "parere" 2009.

La rilevazione di IPA, Benzene e metalli pesanti deve essere almeno settimanale.

Anche nell'ultimo testo è stata inopportuna eliminata la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento di polveri sulle macchine sfornatrici. Se ne richiede il reinserimento.

Le emissioni diffuse e fuggitive devono essere rilevate con misurazioni dirette e non sulla base di stime.

#### - SPEGNIMENTO DEL COKE

Nelle sue osservazioni di febbraio 2011 Legambiente aveva rilevato come gli interventi proposti dal gestore siano del tutto insufficienti a garantire il rispetto del limite di 50 g/t coke previsto dalle MTD per il particolato, presente nel vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento. La C.I. nel merito ha fornito una risposta da ritenersi non soddisfacente. Ha infatti sostenuto come gli interventi di revamping siano da prescriversi solo nel caso, peraltro non rilevato, di obsolescenza degli impianti (pag. 730). In realtà la C.I. non tiene nella giusta considerazione i dati forniti dalla stessa azienda dalla cui campagna di monitoraggio sono scaturiti dati tutt'altro che rassicuranti (pag. 221 del "parere" di febbraio 2011) : oltre il limite di 50 g/t coke (torre n.5 collegata alle batterie 7-10) con **80,51**; appena inferiori con **49,50** (torre n. 3) e **47,62** (torre n. 7) o comunque di rilievo (torri n. 1 e

5). Si tratta anche di misurazioni di parte senza validazione dell'Arpa. Ne consegue come il revamping effettuato non garantisca l'osservanza delle MTD sulle torri 1 e 3. Mentre le altre necessitano di interventi di risanamento sin qui non previsti dal gestore.

Del tutto inaccettabile è il mantenimento del rispetto del citato limite di 50 g/t coke di particolato non in termini assoluti (come nel "parere" 2009 e previsto nelle MTD) ma su base annua (nel PMC è su base semestrale). Si richiede il ripristino della formulazione prevista nel precedente parere.

Peggiorativo, nel nuovo testo, è anche il mantenimento della modifica della frequenza prescritta per il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento portandola da trimestrale a semestrale. Anche in questo caso si richiede che il contesto imponga una frequenza dai tempi più rigorosi, almeno di carattere mensile.

#### - TRATTAMENTO DEL COKE

Mancano stime e misurazioni nel merito delle emissioni diffuse che si generano durante il trasferimento del coke dal carro di spegnimento agli impianti di trattamento. Non sono previsti interventi di adeguamento per il sistema di captazione delle polveri durante le operazioni di frantumazione e vagliatura del coke. Ma il gestore non offre alcuna indicazione sulla loro efficacia. Ne è stata richiesta dalla commissione.

Per le emissioni convogliate di polveri e per la portata fumi si richiede un monitoraggio da trimestrale a mensile.

#### - PET COKE

Sul pet coke la risposta fornita dalla C.I. (pag. 716) elude le problematiche rappresentate dalla Legambiente nelle sue osservazioni. Il suo utilizzo non è ritenuto modifica sostanziale del processo produttivo (pag. 931). Si giustifica in tal modo l'assenza di approfondimento sull'argomento all'interno del "parere". Non si richiede l'attestazione, da parte del gestore, degli eventuali benefici ambientali attesi da questo utilizzo. Questa impostazione non viene decisamente condivisa dalla Legambiente. Le motivazioni sono quelle già riportate nelle precedenti osservazioni. Negli ultimi anni la maggior richiesta di pet coke ha comportato un costante incremento dei valori medi di zolfo, vanadio e nichel (ed altri metalli pesanti) nella sua composizione. La sua utilizzazione presuppone quindi particolari accorgimenti in termini di sistemi di abbattimento da installare presso gli impianti che intendono utilizzarlo. Le maggiori emissioni di SOX possono anche comportare maggiori fenomeni di corrosione ed incrostazioni (solo in parte mitigati dalla minore quantità di ceneri) sulle pareti dei refrattari con le perdite conseguenti in termini di emissioni. Inoltre la minore quantità di sostanze volatili può influire negativamente sulla tenuta dei vari stadi della combustione e quindi del processo di distillazione del coke. Da considerare anche come il riscaldamento del pet coke in condizioni anaerobiche produca maggiori quantità di monossido di carbonio e, a temperature superiori ai 370°, anche IPA. Da valutare le variazioni di CO2 e NOX..

L'utilizzo del pet coke, in definitiva, comporterebbe l'imposizione di specifiche prescrizioni che tengano conto delle problematiche sollevate: dalle pratiche operative all'adozione di impianti di abbattimento delle emissioni nocive sprigionate dalla sua combustione (di cui i forni della cokeria sono INVECE del tutto sprovvisti) nonché di sistemi di monitoraggio rigorosi non previsti dal "parere". Ulteriori problematiche legate all'utilizzo del pet coke rinvengono da stoccaggio, movimentazione e spolveramento con

relativi rischi di inalazione delle polveri. Si ribadisce come improponibile il ricorso al pet coke in un contesto che dovrebbe invece tendere al risanamento ambientale degli impianti.

## CAPITOLO 2°

### PARCHI MINERALI / PONTILI ILVA

Nell'ultimo "parere" si riscontra l'eliminazione della prescrizione riguardante "*lo studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area*". Quindi l'ennesima modifica peggiorativa rispetto ai testi precedentemente approvati. Si ribadisce l'insufficienza degli interventi previsti nel cronoprogramma presentato dall'Ilva per superare il grave problema della dispersione di polveri dall'area parchi sui vicini quartieri della città. Nella maggior parte dei casi, essi appaiono pur necessari ed opportuni come la pavimentazione di fondi stradali (pontili al 2° e 4° sporgente, piste di transito nell'area parco primari), la copertura di alcuni nastri trasportatori (zona parchi primari e zona cokeria) oppure i sistemi di captazione e depolverazione. Ma non in grado di ridurre drasticamente il fenomeno della dispersione di polveri non convogliate. Vi è poi il solito potenziamento dei meccanismi di irroramento e filmatura dei cumuli di minerali stoccati nei parchi primari ritualmente riproposto in ogni accordo da parte dell'Ilva e che ben poco ha conseguito in termini di risultati nei decenni passati, soprattutto per le polveri sottili.

A risultare inidoneo è, in particolare, il progetto di barrieramento (cod. SM 18) lungo le dorsali stradali per Grottaglie e Statte. Ad essere intercettate sarebbero soprattutto le polveri pesanti aerodisperse e solo nella misura del 50 %. Dal progetto emerge inoltre come gli obiettivi proposti possano essere raggiunti solo con parallelo intervento di completamento del fronte delle collinette artificiali disposte sul confine del quartiere "Tamburi". Ipotesi, quest'ultima, già scartata in sede istituzionale e ritenuta inadeguata dal Politecnico di Taranto. Non trascurabile sarebbe anche l'impatto paesaggistico di questi teloni dall'altezza di ben 21 metri e disposti per un'estensione di 1600 metri. Su questo progetto anche l'ARPA ha espresso le sue riserve. Nella documentazione in visione presso il SUAP mancano le misure antincendio e le analisi di rischio. Alcuna notizia viene fornita sui livelli di infiammabilità dei teloni da installare, sulle misure di sicurezza da assumere in caso di incendio, sui rischi che corre la popolazione in presenza di incendio sospinto da forte vento o che corrono gli automobilisti di passaggio sulle due statali anche nel caso di cessione meccanica degli stessi teloni.

Nel "parere" della commissione istruttoria IPPC la pavimentazione del 2° e 4° sporgente con relativo sistema di raccolta acque (pag. 121) risulta già realizzata. Ma il 3 Novembre 2009 la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro i pontili in oggetto con 913mila mq di aeree interessate ipotizzando violazioni di legge non solo in ordine al regime delle autorizzazioni ma anche al possibile sversamento di acque meteoriche contaminate. Da un comunicato diramato dalla stessa Ilva risulterebbe che il provvedimento giudiziario sarebbe scaturito dalla contestazione dell' "*assenza di un sistema per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche oltre alla gestione non autorizzata di materiali di risulta presenti sul pontile*". E' evidente la discrasia tra quanto riportato dall'azienda nei suoi documenti ed il reale stato dei fatti.

Non sono previste attività di monitoraggio sui livelli di dispersione delle polveri né sui pontili del 2° e 4° sporgente né nell'ambito dei parchi primari.

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni si :

ritiene la copertura dei parchi materie prime la soluzione più idonea per una definitiva risoluzione del problema della dispersione di polveri da queste aree di stoccaggio. Nel merito già nel 2005 è stato formulato un progetto da parte del Politecnico di Taranto che prevede la realizzazione di apposite tensostrutture. Ritenendo quindi fattibile la copertura dei parchi primari si ritiene che essa debba essere imposta nelle prescrizioni dell'AIA e che il previsto termine di un anno (nel precedente "parere" erano sei mesi) per la presentazione di uno studio di fattibilità debba essere ridotto a tre mesi. Il progetto di barrieramento potrebbe essere realizzato solo ad integrazione dell'opera di copertura dei parchi minerali.

ritiene altresì che la copertura dei parchi minerali non possa più essere procrastinata per il persistere di un elevato stato di criticità ambientale del territorio, il notevole disagio subito dalla popolazione per la dispersione delle polveri dai parchi materie prime, le condanne già subite dall'Ilva in ordine a questi effetti e per i dati allarmanti relativi al 2008 (successivamente vi è stato un sensibile calo della produzione) forniti dalle centraline di monitoraggio atmosferico gestite dall'Arpa Puglia. La produzione di PM10 di origine industriale è indubbiamente ascrivibile oltre che ai processi di combustione anche alla movimentazione delle materie prime nei parchi di stoccaggio dell'Ilva per effetto dei venti e delle azioni meccaniche. Una conferma di questa asserzione è contenuta nella sentenza di condanna subita dall'Ilva il 28.09.05 in sede di Cassazione per la dispersione di polveri dai parchi minerali " *g) le polveri rinvenute in quantità notevoli e prelevate in varie zone della città di Taranto, provenivano certamente dai parchi minerali dello stabilimento Ilva, stante le loro caratteristiche costitutive accertate mediante analisi che avevano evidenziato la massiccia presenza, in esse, di ferro, vanadio, cromo e manganese*". La stessa sentenza inoltre rileva " *i consulenti tecnici del P.M. avevano accertato come, annualmente, sulla superficie di un mq si depositassero circa 100/200 grammi di polvere, destinati ad aumentare nei punti più vicini al perimetro dello stabilimento siderurgico ed a diminuire a distanza di circa 400/500 metri da esso, inoltre, che per la polvere totale era stato sfiorato il livello di attenzione di 150 mg/mc*". *la copertura di questi ultimi deve essere imposta anche in osservanza dell'art. 301 del D.Lvo 152/06 che recita " in applicazione del principio di precauzione..in caso di pericoli anche potenziali , per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*. Da considerare, inoltre, come a fine giugno tre dirigenti dell'Ilva siano stati colpiti da avvisi di garanzia in quanto ritenuti responsabili dell'imbrattamento da polveri minerali di alcune cappelle del vicino cimitero.

Richiede, nelle more della copertura dei parchi minerali ed oltre gli interventi già previsti nelle prescrizioni,

- a. un monitoraggio in continuo della dispersione di polveri attraverso il posizionamento di centraline installate lungo il perimetro dei parchi e limiti di polverosità da non superare salvo far scattare idonee misura di contenimento con un piano da concordare con gli enti di controllo;
- b. la prescrizione di limiti alle altezze dei cumuli di materiale stoccato per ridurre la dispersione.

Richiede un controllo da parte degli enti preposti presso i pontili in concessione Ilva per accertare lo stato degli interventi inclusi nel crono programma e far scaturire eventuali ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste.

Richiede che la sostituzione di scaricatori dotati di benne con scaricatori continui per l'estrazione del materiale dalle stive delle navi non sia solo oggetto di uno studio di fattibilità ma anche di prescrizione.

Richiede che lo studio di fattibilità per l'intercettazione delle acque di dilavamento sui pontili ed i loro trattamenti deve essere ridotto da un anno a tre mesi. Occorre che venga definito il termine entro cui prevedere la realizzazione degli interventi conseguenti, comunque non superiori a sei mesi dalla presentazione dello studio. Medesima prescrizione deve prevedersi per l'impermeabilizzazione dell'area parchi.

### CAPITOLO 3°

#### - SCARICHI A MARE

Nelle precedenti osservazioni Legambiente aveva richiesto, tra le prescrizioni dell'A.I.A., il monitoraggio in continuo degli scarichi dei diversi impianti prima della loro confluenza nei canali principali e l'installazione di misuratori di portata. Tale richiesta non è, per la C.I., recepitibile poiché ritenuta in contrasto con la nota sentenza n.4648/2005 del Consiglio di Stato (pag. 722) Si ritiene tale risposta del tutto insoddisfacente. La citata sentenza, infatti, pur accogliendo il ricorso dell'azienda, specificava come *"La Provincia, ove intenda qualificare una parte dell'impianto come funzionalmente autonomo, è tenuta ad imporre preventivamente la separazione dello specifico scarico dalle acque di raffreddamento o di lavaggio, configurandolo al contempo come 'parziale' ai sensi del D.Lvo 152/99 oppure fissando, in sede di autorizzazione, ulteriori e più stringenti prescrizioni tecniche ex art. 45, comma 9, all'insegna della migliore tecnologia disponibile"*. Poiché le competenze per gli scarichi sono trasferite, per le aziende interessate, nel campo di applicazione del D.Lvo 59/2005, si ritiene che la C.I. abbia la facoltà di definire una nuova mappatura dei prelievi diversa dalla preesistente. Si rinnova quindi la richiesta che i prelievi vengano effettuati nella parte terminale dei canali di scarico a "piede" di ogni impianto. Ossia a monte della profonda diluizione degli scarichi dei singoli impianti con le acque di raffreddamento (90% della quantità scaricata in mare) e di processo. Tale pratica appare anche in contrasto con la normativa di settore in cui si afferma che *"i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione..."* (comma 5 art. 101 D.Lgvo 152/06 e successive modifiche).

Il nuovo "parere", inopportuno, ha confermato l'eliminazione della prescrizione contenuta nel "parere" 2009 inerente *"censimento e caratterizzazione di tutti gli scarichi afferenti al primo ed al secondo canale di scarico. A valle di tale censimento dovrà essere prodotto un protocollo che regoli l'autorizzazione di ogni singolo scarico"*. Se ne richiede il ripristino tenendo conto del nuovo quadro amministrativo delineato dall'accordo con Provincia ed ASI.

Occorre venga ripristinata la puntualizzazione, inserita nel "parere" 2009 ed eliminata negli ultimi approvati dalla C.I, che i valori di concentrazione debbano essere rispettati non solo a valle dei singoli impianti interessati (cokeria, altiforni, etc). Ma anche prima della miscelazione con le altre acque affluenti nei due canali.

Nelle osservazioni di febbraio Legambiente aveva richiesto il ripristino di alcune importanti prescrizioni eliminate nel "parere" del febbraio 2011. La C.I., nella sua risposta, ha ritenuto i provvedimenti interessati non attuabili (pag. 722). Tra di essi : il rispetto dei

limiti tabellari, e prima della miscelazione con altre acque nel canalone di scarico, anche agli scarichi delle vasche di granulazione loppa asservite a tutti gli altiforni, degli impianti di filtrazione e raffreddamento delle acciaierie, degli impianti di sedimentazione, disoleazione, filtrazione, raffreddamento della colata continua, degli impianti di zincatura a caldo ed elettrozincatura, di tutti gli spogliatoi ed uffici. Non si concorda con tale risposta. La stessa C.I. aveva ritenuto, nel suo "parere" del 2009 perfettamente attuabili queste prescrizioni. Salvo poi recedere di fronte alle pressioni del gestore. Del tutto fuori luogo è, del resto, con gli attuali livelli di contaminazione di suolo, acque e sottosuolo, prevedere nel processo produttivo delle zone "franche" non sottoposte a rigorosi interventi di risanamento ambientale.

Occorre nuovamente prescrivere il periodico ed adeguato controlavaggio dei letti di sabbia delle vasche di granulazione loppa con trattamento di chiarificazione per i reflui generati dalla stessa operazione.

L'ultimo "parere" riconferma, nelle prescrizioni per gli scarichi nei due canali principali, gli stessi limiti previsti dal D.Lgs 152/06 senza prevederne una riduzione, peraltro ammissibili dallo stesso D.Lgs 152/06. Si ritiene questo punto inaccettabile in quanto l'estrema criticità del contesto ambientale locale impone che le prescrizioni dell'AIA debbano, in linea generale, prevedere limiti di emissione più ristrettivi in applicazione dell'art. 8 D.L.vo 59/2005. Del resto i previsti interventi di adeguamento alle M.T.D. prescritti per i singoli impianti dello stabilimento debbono necessariamente riflettersi anche in termini di netto miglioramento della qualità degli scarichi finali.

Nel nuovo "parere" mancono inoltre riferimenti sui sedimenti dei canali di scarico. Rispetto alla richiesta formulata da Legambiente di assumere le decisioni approvate dalla conferenza dei servizi sul S.I.N. del 15 Gennaio 2008, la C.I. ha risposto richiamandone l'annullamento da parte del TAR (pag. 721). Occorre però considerare come la valutazione espressa dalla conferenza dei servizi sul S.I.N. sui sedimenti ("*devono rispettare i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti fissati per i sedimenti marini antistanti è da essa indipendente.*") sia indipendente dalle delibera decisoria del 15 Gennaio 2008. Dal piano di caratterizzazione sono emerse contaminazioni di questi fanghi industriali, anche superiori a quelle fissate dall'ICRAM rispetto ad alcuni parametri come benzo(a)pirene, PCB, IPA e metalli pesanti. Sversamenti degli stessi possono verificarsi soprattutto durante le operazioni di pulizia / rimozione svolte nel tratto finale dei canali. Ma non solo. Non sempre il barrieramento riesce a fronteggiare l'onda d'urto degli scarichi. Necessario, nelle prescrizioni dell'AIA, un monitoraggio costante anche di questi fanghi. Una loro contaminazione superiore ai limiti di legge li trasforma in rifiuto e quindi non più recuperabili.

## CAPITOLO 4°

### RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO ACQUE

Le prescrizioni dell'AIA devono prevedere una razionalizzazione dell'utilizzo delle acque ad uso industriale. L'Ilva per il raffreddamento dei suoi impianti e per necessità di processo utilizza ingenti quantità di acque, prelevate da varie fonti, Mar Piccolo in primo luogo (circa 1.284.788.000 mc/a nel 2003) ma anche da 32 pozzi (circa 10.000.000 mc/a). Di

contro le acque reflue trattate dei depuratori Gennarini e Bellavista vengono sversate a mare. E nella regione, come sottolineato dall'Arpa Puglia, il fenomeno del depauperamento delle risorse idriche sotterranee assume proporzioni preoccupanti. Occorre quindi mirare ad una generale riduzione del prelievo da ogni fonte. Le acque dei fiumi Tara (prelievo nel 2003 : 35.206.200 mc/a), Sinni (13.076.200 mc/a) e Fiumicello (6.819.278 mc/a) risultano sempre più strategiche per garantire l'approvvigionamento idrico per uso civile ed agricolo in particolare durante l'estate. Necessaria l'adozione, in primo luogo, di sistemi di riutilizzo delle stesse acque di raffreddamento e di processo dell'azienda. In quest'ottica occorre prescrivere il reimpiego a scopi industriali dei reflui depurati dall'impianto di Bellavista attraverso cui sono recuperabili 15 milioni di mc annui di acque. In tal modo si limiterebbe il ricorso alle acque di falda.

L'idrovora posizionata nel Mar Piccolo provoca delle alterazioni sulla qualità delle acque di questo bacino, in particolare sulla sua salinità, e forme di inquinamento prodotte dal gran ricorso di biocidi per garantire la fluidità delle tubazioni. Da considerare inoltre le conseguenze che l'aspirazione di queste enormi quantità di acque può causare, con l'innesto di moti ondosi artificiali, in termini di rimozione degli strati superficiali dei fondali notoriamente contaminati in più parti da metalli pesanti e microinquinanti vari. Nelle procedure per il rilascio dell'AIA occorre che all'Ilva venga prescritto uno studio, da presentare entro tre mesi, per verificare l'impatto che essa provoca sull'ecosistema marino. Si richiede, come soluzione alla problematica, di prescrivere il trasferimento dell'idrovora in Mar Grande o fuori rada, attraverso un sistema che comunque non danneggi il posidonio dell'isola di San Pietro riconosciuto come s.i.c..

## CAPITOLO 5°

### ALTOFORNI

L'AFO 3 risulterebbe, allo stato attuale, in stato di smantellamento. Poichè gli interventi programmati per il miglioramento delle prestazioni ambientali risultano non eseguiti su questo altoforno se ne richiede la definitiva demolizione senza prevederne alcuna costruzione ex novo.

Il piano di monitoraggio delle emissioni non può, inoltre, assolutamente limitarsi a rilevazioni di frequenza annuale e limitata a polveri, SOx ed Nox.

1. CARICAMENTO MATERIALI - Nel prospetto presentato nelle pagg. 267 - 268 la prestazione dichiarata dall'azienda riguardanti le emissioni di polveri dai vari camini (periodo 2005 - 2007) variano da un valore minimo di 17,67 mg/Nmc (E 108) ad uno massimo di 30,3 (E 104 da dismettere). Ciò nonostante sono stati mantenuti inalterati i VLE ad un livello superiore (40 mg/Nmc) per i camini preesistenti. Inoltre i VLE nel nuovo "parere" sono stati elevati da 15 a 20 mg/Nmc per i nuovi camini nel mentre l'azienda dichiara di poter perseguire un valore atteso di 10 mg/Nmc. Si richiede il relativo adeguamento dei VLE alle prestazioni dichiarate dall'azienda.

### 2. PROCESSO RIDUZIONE IN ALTOFORNO/ GENERAZIONE VENTO CALDO -

L'azienda non fornisce indicazioni sui benefici ambientali ottenibili con l'installazione del sistema di controllo dei cowpwers degli altoforni AFO/4 ed AFO/3 (pag. 271). Al pari di

quelle inerenti il recupero del calore sensibile dei fumi, pratica prevista dalle MTD che comunque l'azienda dichiara di adottare.

In tutti i punti di emissione il VLE per la SO<sub>2</sub> è elevato, rispetto al precedente "parere", da 200 a 300 mg/Nmc nonostante l'azienda dichiari prestazioni (2005-2007) nettamente inferiori con un massimo di 126,5 mg/Nmc (E 137). Addirittura è stato eliminato, come parametro di rispetto, il CO. Si richiede un netto abbassamento del VLE per la SO<sub>2</sub> ed il ripristino di quello già previsto per il CO nel precedente "parere" (50 mg/Nmc). Per il parametro polveri si riscontra come l'azienda presenti prestazioni superiori al VLE prescritto nelle MTD (10 mg/Nmc) anche presso i camini in cui sono stati già effettuati gli interventi previsti : E 134 - E135 - E 138. Ne discerne che questi interventi si sono dimostrati insufficienti per raggiungere la prestazione MTD e necessitano di progetti di adeguamento.

3 - P.C.I. - Come per le precedenti fasi esaminate, anche in questa il nuovo "parere" prescrive dei VLE meno restrittivi rispetto a quello precedente, ancora al di là delle stesse prestazioni dichiarate dall'azienda. I parametri relativi a SO<sub>2</sub> ed NO<sub>2</sub> vengono infatti elevati, per i vari punti di emissione, da 100 a 200 mg/Nmc. Di contro le tabelle aziendali indicano prestazioni con un massimo di 76,5 mg/Nmc (2005, E 156) per il NO<sub>2</sub> e 42,7 mg/Nmc per il SO<sub>2</sub> ( 2005, E 157). Spesso si tratta anche di emissioni che negli anni successivi hanno subito una riduzione ! Si richiedono VLE in linea con le prestazioni dichiarate.

4 - TRATTAMENTO GAS AFO - L'azienda non presenta stime circa i benefici ambientali attesi in seguito agli interventi di adeguamento programmati e volti soprattutto alla riduzione delle quantità di emissioni a carattere diffuso agendo sulle prestazioni delle sacche a polvere. Grave è che l'azienda non sia ancora intervenuta sull'AFO 2, rimandando tutto a data successiva al 2013. Nelle more l'azienda adotta la pratica "evacuazione polverino da sacca a polvere", senza però presentare stime sulle emissioni diffuse che comporta.

5 - COLAGGIO GHISA E LOPPA - I tempi per il previsto miglioramento del sistema di captazione delle polveri diffuse durante la fase di colaggio della ghisa sono troppi diluiti. Gli interventi risultano ancora non eseguiti. Il VLE per polveri ed SO<sub>2</sub> viene innalzato rispetto al parere precedente. Per il primo parametro da 15 a 20 mg/Nmc; per il secondo da 100 a 150 mg/Nmc. Il valore più alto registrato di SO<sub>2</sub> è stato di 82,13 mg/Nmc (2007, E 111). Quindi ancora un più che discutibile allargare le maglie, da parte della commissione IPPC, a vantaggio dell'Ilva.

Taranto 4 luglio 2011

Luca Frasci